

Penale Sent. Sez. 2 Num. 45397 Anno 2021

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udiienza: 10/11/2021

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

1) Palliccia Alberto, nato a Latina il 13/08/1964,

2) Pietrosanti Luca Maria, nato a Roma il 02/11/1964,

avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del Tribunale di Roma,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Domenico Seccia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

sentiti i difensori:

avv. Tommaso Pietrocarlo e Franco Coppi per Pietrosanti Luca Maria,

avv. Leone Zeppieri per Palliccia Alberto,

che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dai ricorrenti avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Latina il 10 dicembre 2020 che aveva applicato nei loro confronti la misura interdittiva del divieto di esercitare le rispettive professioni per un anno.

2. Secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati odierni ricorrenti, in concorso con il coindagato Manenti Aldo, avevano commesso i reati descritti ai capi 1) e 2) della imputazione provvisoria, avendo interferito illecitamente nell'ambito di una procedura fallimentare, turbando occultamente la regolarità della vendita delle quote della società Circe s.r.l., proprietaria di un immobile in Terracina di rilevante valore economico adibito ad albergo (Hotel "Il Guscio"), vendita che si era conclusa con l'assegnazione, l'8 febbraio 2018, di tutte le quote della società in capo a Manenti Simone, per un prezzo di euro 237.000 ritenuto dall'accusa non corrispondente al valore reale dei beni della Circe s.r.l., sottostimati in ragione della partecipazione illecita all'operazione di Mastrogiacomo Massimo, perito estimatore nominato nell'ambito della procedura fallimentare.

Da qui la contestazione:

- del reato di cui al capo 1), di induzione in errore del curatore del fallimento a prendere interesse privato in un atto della procedura (artt. 48-228 Legge Fallimentare), contestato a Palliccia Alberto quale amministratore della Circe s.r.l. nominato dal curatore del fallimento ed a Pietrosanti Luca Maria e Manenti Aldo quali istigatori;

- del reato di cui al capo 2), di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.), contestato ai suddetti indagati, al perito estimatore Mastrogiacomo Massimo ed anche a Manenti Simone, che aveva coadiuvato i correi divenendo beneficiario formale di tutte le quote della Circe s.r.l., poi da lui trasferite, il 23 marzo 2018, per il 25% al di lui fratello Manenti Roberto e per il 50% a Vescovo Simona, moglie di Pietrosanti Luca Maria.

L'accusa enuclea quali dominus occulti di tutta l'operazione illecita l'avv. Pietrosanti Luca Maria (coniuge di Vescovo Simona) e Manenti Aldo, padre di Manenti Simone e Manenti Roberto.

Alla luce di tale ruolo occulto, si prospetta come fittizio il trasferimento da Manenti Simone a Vescovo Simona del 50% delle quote della Circe s.r.l., contestando a Pietrosanti Luca Maria ed agli stessi coindagati Manenti Simone e Vescovo Simona il reato di cui al capo 3), di intestazione fittizia di beni ex art. 512-bis cod. pen..

I reati di cui ai capi 1), 2) e 3) sono stati considerati, sempre secondo l'impostazione accusatoria, come reati presupposto rispetto a quello di autoriciclaggio di cui al capo 4), contestato a Pietrosanti Luca Maria, Manenti

Simone, Manenti Aldo e Vescovo Simona, i quali, con differenti ruoli (di intestatari formali ma fittizi e di contitolari occulti) avevano trasferito, l'8 gennaio del 2019, le quote societarie di loro spettanza della Circe s.r.l. alla MAC s.r.l., riferibile all'imprenditore Amuro Giovanni, soggetto ritenuto estraneo ad ogni addebito.

Ad identico e contestuale trasferimento alla MAC s.r.l. addiveniva anche Manenti Roberto - per il 25% delle quote della Circe s.r.l. - coindagato al quale viene contestato il reato ex art. 648-ter cod. pen. di cui al capo 5), in quanto non ritenuto concorrente nei reati presupposto.

Il prezzo complessivo del trasferimento di tutte le quote della Circe s.r.l. alla MAC s.r.l. era stato di euro 1.500.000.

Infine, al coindagato Buttafoco Luigi, quale consulente dell'imprenditore Amuro e della MAC s.r.l., è stato contestato il reato ex art. 648-ter cod. pen. di cui al capo 6), per avere agevolato la vendita alla MAC s.r.l. delle quote della Circe s.r.l. collaborando con i coindagati in quanto incaricato di sovrintendere alla transazione commerciale.

3. Il Tribunale riteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati nonché della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione che poneva a giustificazione della misura.

4. Ricorrono per cassazione Palliccia Alberto e Pietrosanti Luca Maria, con distinti atti.

4.1. Palliccia Alberto deduce:

1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta nullità dell'ordinanza genetica per la omessa valutazione da parte del GIP degli elementi a discarico dedotti dalla difesa in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, il ricorrente si duole della mancata considerazione della memoria difensiva depositata il 3 ottobre 2019 con allegati, sottoscritta dal curatore fallimentare Viviani Leonardo, il quale rivendicava la legittimità di tutti i passaggi della procedura fallimentare specificando di "aver agito nella piena consapevolezza delle scelte adottate senza essere vittima di attività di induzione alcuna" (fg. 6 del ricorso).

Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la mancanza di motivazione da parte del GIP annullando l'ordinanza impositiva della misura, senza procedere ad integrazioni, peraltro, nella specie, assenti con riguardo proprio alla valutazione della memoria controfirmata dal curatore del fallimento; in questa prospettiva sarebbe improprio il richiamo operato dal Tribunale alla previsione contenuta al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. in quanto non richiamata nel successivo art. 310 stesso codice; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 228 Legge Fallimentare e del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen..

Quanto al primo reato, secondo il ricorrente, egli, quale amministratore di una società in bonis, non sarebbe stato vincolato da un divieto normativo a rendere pubblici i dati contabili, finanziari, patrimoniali e debitori della società, così come gli si imputa al capo 1) con riguardo al disvelamento di notizie al coindagato Pietrosanti.

La condotta del ricorrente avrebbe avuto quale unico obiettivo, condiviso con il curatore ed il giudice delegato, la vendita delle quote della società, realizzando il massimo possibile per il ceto creditorio, "sicché tale attività non poteva prescindere dal fornire informazioni dettagliate, complete e veritiere a coloro che potevano avere interesse all'acquisizione" (fg. 13 del ricorso).

La motivazione, sul punto, avrebbe travisato i fatti e sarebbe illogica.

Inoltre, secondo il ricorrente, il reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento di cui al capo 1) non sarebbe giuridicamente configurabile, posto che al curatore il Tribunale avrebbe assegnato, contraddicendosi, un ruolo di soggetto acquiescente rispetto a supposte (ma in realtà non sussistenti) condotte illecite altrui e, nello stesso tempo, vittima di induzione in errore ex art. 48 cod. pen., norma che non sarebbe applicabile al reato in esame trattandosi di reato cosiddetto di mano propria. Inoltre, non sarebbe stato enucleato l'elemento falso trasmesso al curatore in modo da indurlo a optare per la scelta di cedere le quote della Circe s.r.l., scelta rimasta libera ed indipendente come affermato dallo stesso curatore del fallimento e, peraltro, in linea con gli interessi della procedura e non con quelli privati.

Quanto al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui al capo 2), in forza di quanto è stato precisato sul ruolo del ricorrente quale amministratore di una società in bonis e sulle prerogative ad esso riconducibili, si sostiene in ricorso che non sarebbe stata commessa alcuna condotta integrativa del reato in quanto volta a condizionare le modalità di scelta del contraente.

Per le ragioni esposte a fg. 19 del ricorso, sarebbe stata garantita a tutti i possibili acquirenti interessati ogni informazione e pubblicità "senza alcun nascondimento e senza percorrere alcuna via privilegiata nei confronti di taluno, a danno di altri".

Il reato non sarebbe astrattamente configurabile in quanto anche il Tribunale ha affermato la regolarità formale della procedura di scelta del contraente ed, inoltre, la sottostima dell'immobile non sarebbe condotta ricompresa nell'art. 353-bis cod. pen., esulando dalla contestazione ogni altra condotta asseritamente fraudolenta, la cui indicazione costituirebbe una radicale modifica dell'addebito;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva.

Il Tribunale non avrebbe fornito elementi volti a mettere in luce la concretezza e l'attualità di tale esigenza cautelare, limitandosi ad un "mero riferimento alla condotta criminosa oggetto di contestazione", senza specificare alcunché.

4.2. Pietrosanti Luca Maria deduce:

1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dedotta nullità dell'ordinanza genetica per la omessa valutazione da parte del GIP degli elementi a discarico dedotti dalla difesa in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Motivo sovrapponibile a quello dedotto dal precedente ricorrente.

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 228 Legge Fallimentare.

Motivo sovrapponibile a quello dedotto dal precedente ricorrente.

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen..

Motivo sovrapponibile a quello dedotto dal precedente ricorrente Palliccia Alberto nell'ambito del secondo motivo del suo ricorso.

4) violazione di legge in riferimento all'art. 512-bis cod. pen., il quale non richiama il reato di cui all'art. 648-ter.1. cod. pen. nel novero di quelli la cui commissione deve essere agevolata dalla condotta di intestazione fittizia di beni contestata al ricorrente al capo 3) della imputazione provvisoria.

5) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di autoriciclaggio di cui al capo 4 della imputazione provvisoria.

Secondo il ricorrente, l'insussistenza dei reati presupposto di cui ai capi 1) e 2) della contestazione farebbe venir meno in radice la possibilità di configurare il reato di cui all'art. 648-ter.1. cod. pen..

Inoltre, non sarebbe individuabile alcuna condotta finalizzata al concreto occultamento delle quote sociali della Circe s.r.l., non potendosi individuare, nella cessione delle stesse alla società Mac s.r.l. alcuna finalità di riciclaggio o di reimpiego, anche in ragione del mancato coinvolgimento, nelle contestazioni di riciclaggio, del legale rappresentante della società acquirente (fg. 29 del ricorso).

Inoltre, il Tribunale di Latina, con ordinanza del 26 febbraio del 2021 resa in sede di riesame relativo a misura cautelare reale, aveva escluso il fumus del reato di autoriciclaggio per le ragioni trasfuse ai fgg. 30-33 del ricorso, sottolineandosi la necessità che per configurare il reato occorre un quid pluris rispetto al mero trasferimento del bene e che l'attività illecita abbia la finalità di occultare la reale titolarità del bene.

Nel caso in esame, al contrario, "appare evidente come la cessione delle quote sociali non avesse alcuna finalità dissimulativa, ma esclusivamente quella di

lucrare legittimamente la plusvalenza riguardo al bene acquisito" (fg. 34 del ricorso);

6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva.

Motivo sovrapponibile al terzo motivo di ricorso del ricorrente Palliccia Alberto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.

1.1. Quanto al primo motivo di ricorso nell'interesse di Palliccia Alberto, è affermazione giurisprudenziale pacifica quella secondo cui la norma contenuta al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. - laddove prescrive che "il Tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa" - abbia carattere eccezionale rispetto al generale principio che la motivazione del provvedimento impugnato è sostituita, nei limiti del devoluto, da quella del giudice dell'impugnazione.

In questi espressi termini, Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, dep. 2016, De Gol, Rv. 265646, riferita proprio all'appello cautelare (in tema di appello cautelare, anche in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, il giudice può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 cod. proc. pen., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che quest'ultima norma ha carattere eccezionale, e quindi è insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione).

Il principio giuridico che il giudice dell'appello cautelare possa integrare il provvedimento impugnato senza procedere al suo annullamento, era stato, del resto, affermato anche precedentemente alla novella intervenuta con la Legge n. 47 del 2015 (cfr. Sez.1, n. 27677 del 10/06/2009, Genchi, Rv. 244718; Sez.6. n. 1108 del 03/03/2000, Galluccio, Rv. 215849).

D'altra parte, anche a voler ritenere che la sede dell'appello cautelare avverso l'ordinanza impositiva di misura interdittiva si atteggi sostanzialmente come un "riesame", deve rilevarsi che, nel caso specifico, il provvedimento genetico era ampiamente motivato con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e tale motivazione non può ritenersi mancante o apparente - tanto da non

consentire alcuna integrazione da parte del Tribunale in sede di riesame – per il solo fatto che non avesse preso in considerazione le allegazioni provenienti da un (in allora) coindagato come il curatore del fallimento.

In questo senso, deve richiamarsi la regola giurisprudenziale secondo la quale, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015 n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato l'ordinanza cautelare, essendosi limitato il G.I.P. a riportare nell'ordinanza la richiesta del pubblico ministero, ratificandone la valutazione con formule di stile. Sez. 2, n.46136 del 28/10/2015, Campanella. Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925: anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti).

1.2. Anche il secondo motivo è infondato.

1.2.1. Il ricorrente muove le sue critiche sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 228 Legge Fallimentare senza tenere conto che la condotta illecita è stata costruita dal Tribunale – con una lettura di merito dei dati procedurali esente da vizi logico giuridici rilevabili in questa sede - attraverso l'indicazione di una complessa attività preordinata ed ingannatrice di induzione in errore del curatore fallimentare da parte del Pallaccia e dei suoi consorti in veste di istigatori, che era passata non solo da una minuziosa informazione dei correi in ordine ai dati rilevanti della procedura fallimentare, ma anche attraverso una falsa rappresentazione della realtà costituita da una sottostima del valore delle quote della Circe s.r.l. da parte del coindagato Mastrogiacomo.

Tale essendo la consistenza indiziaria – idonea ad enucleare anche gli elementi di falsità portati alla valutazione del curatore fallimentare e che ne avevano orientato, come la sottostima dei beni, le scelte ritenute dalla pubblica accusa inconsapevoli nel prosieguo delle indagini – le doglianze del ricorrente si rivelano per un verso

generiche e per altro verso volte ad aggredire il merito delle valutazioni dell'ordinanza impugnata.

Sotto il profilo della astratta configurabilità del reato, è a dirsi, inoltre, che il curatore del fallimento della Circe s.r.l., dopo essere stato indagato per concorso nei reati ascritti ai ricorrenti, è stato ritenuto dal Tribunale (e prima ancora dal GIP), come soggetto non acquiescente alle scelte altrui ma tratto in inganno dalla maliziosa ed articolata condotta dei ricorrenti e per questo motivo privo dell'elemento soggettivo volto a sostenere la sua condotta, sul piano materiale idonea a determinare lo sviamento dell'interesse pubblico che permea la procedura fallimentare in favore dell'interesse privato dei ricorrenti e degli altri indagati beneficiari della vendita sottocosto della Circe s.r.l..

Così rappresentata la vicenda da parte del Tribunale, con giudizio di merito non rivedibile in questa sede, se è vero che il reato di cui all'art. 228 Legge fallimentare è un reato proprio, deve trovare applicazione il principio di diritto, di ordine generale, secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo" nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "estraneo", che resta punibile nei casi di autoria mediata di cui all'art. 48 cod. pen. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell'elemento soggettivo riguardi solo il concorrente "intraneo" e non sia quindi estensibile (Sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, Eccher, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, Lorenzetti, Rv. 272081; Sez. 5, n. 35884 del 20/07/2009, Lucchini, Rv. 244920).

1.2.2. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. ed alla sua astratta configurabilità, ritornando a quanto sottolineato in precedenza sulla articolata attività di induzione in errore del curatore fallimentare anche attraverso una sottostima dei beni ed una organizzata manipolazione sottobanco previamente concertata attraverso il passaggio di importanti informazioni tra i correi, deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui, nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., la condotta di collusione consiste nell'accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie (Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267092, n. 29267 del 2018, Rv. 273449 ove si sottolinea come si possa prescindere dalla regolarità formale del contenuto del bando).

Nel caso in esame, l'accordo collusivo sottotraccia e resistente alla formale regolarità della procedura, è stato ampiamente rappresentato dal Tribunale

attraverso i sottolineati passaggi ed aveva provocato un danno costituito dalla vendita sottocosto – secondo la stima ritenuta inquinata della quale il curatore ha tenuto conto – delle quote della società Circe s.r.l..

Tale ricostruzione è in linea e non deborda dall'addebito sintetizzato nell'imputazione provvisoria, che fa riferimento, per l'appunto, ad una articolata attività illecita "mediante le azioni descritte nel capo che precede" (che è quello relativo al reato di cui all'art. 228 Legge Fallimentare), "condizionando a monte l'elaborazione del programma di liquidazione", anche (e peraltro non solo) attraverso la rappresentazione di un valore dei beni sottostimato dal perito Mastrogiacomo.

1.3. E', del pari, infondato il terzo motivo di ricorso, inerente alle esigenze cautelari.

Il Tribunale ha evidenziato, con ampie argomentazioni tratte dal merito del giudizio, la sussistenza del pericolo di recidiva, la sua concretezza ed attualità dovute alla complessa attività illecita posta in essere dal ricorrente, denotanti, anche in ragione della professione di commercialista esercitata (e di avvocato per Pietrosanti), "abilità e spregiudicatezza" strutturate con pervicacia nel tempo e con l'ausilio di altri coindagati, a dimostrazione di una spiccata capacità a delinquere.

Si tratta di valutazioni prive di vizi logico giuridici rilevabili in questa sede ed aderenti al resoconto della vicenda sintetizzato nell'ordinanza impugnata.

Si deve rammentare, infatti, come sia ormai consolidato l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216).

2. Anche il ricorso di Pietrosanti Luca Maria è infondato.

2.1. In ordine ai primi tre motivi, possono essere interamente richiamate le argomentazioni svolte a proposito del ricorrente Palliccia Alberto, essendosi tenuto conto, nella esposizione appena svolta con riguardo a quest'ultimo, anche di

qualche spunto difensivo tratto dal ricorso Pietrosanti, per lo più contenente deduzioni sovrapponibili a quelle del ricorso Palliccia.

2.2. In ordine al quarto motivo di ricorso, è vero che il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1. cod. pen. non è contemplato dall'art. 512-bis cod. pen. tra quelli la cui commissione deve essere agevolata dalla condotta di trasferimento fraudolento di valori, reato contestato al ricorrente al capo 3 della imputazione provvisoria.

E' anche vero, però, che l'esame complessivo della vicenda e delle contestazioni accusatorie, dà conto del fatto che la condotta del Pietrosanti, in combutta con Manenti Aldo ed entrambi quali dominus occulti di tutta l'orchestrazione delittuosa, è stata ritenuta come finalizzata al trasferimento delle quote della Circe s.r.l. a soggetto terzo attraverso anche una illecita intromissione di Manenti Roberto, figlio di Aldo.

A Manenti Roberto è stato contestato il reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. in quanto non ritenuto soggetto partecipe dei reati presupposto.

Nel che, l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. contestato al ricorrente Pietrosanti e ad altri coindagati, consistente anche nell'aver agevolato, per la quota di interesse, il reimpiego (o, almeno, la ricettazione) dei beni di provenienza illecita da parte di Manenti Roberto.

D'altra parte, la norma di cui all'art. 512-bis cod. pen. non prevede che il soggetto artefice della condotta ivi descritta di fittizia intestazione di beni debba essere anche il soggetto che compie personalmente la ricettazione, il riciclaggio od il reimpiego di beni di provenienza illecita, bastando che la commissione di tali reati, anche da parte di soggetto diverso, sia rimasta agevolata dalla condotta di chi compie il delitto ex art. 512-bis cod. pen., così come è avvenuto nel caso in esame.

2.3. E' infondato anche il quinto motivo di ricorso.

Posta la sussistenza, per le ragioni esplicitate anche a proposito del ricorrente Palliccia, dei reati contestati ai capi 1) 2) e 3) della imputazione provvisoria, resta superata la prima deduzione difensiva volta a ritenere impossibile la contestazione del reato di autoriciclaggio di cui al capo 4) per assenza dei reati presupposto.

Inoltre, quanto alla configurabilità del reato di autoriciclaggio si osserva quanto segue.

La giurisprudenza di questa Corte, cui occorre dare continuità, ha affermato che, in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulativa allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del

successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407).

Nel caso in esame, si è trattato di un "trasferimento" di beni, una delle attività espressamente indicate dalla norma incriminatrice.

In particolare, di un trasferimento di quote sociali da una s.r.l. ad altra s.r.l. (dalla Circe s.r.l. alla MAC s.r.l.).

Per ciò stesso, vertendosi in ambito economico-imprenditoriale, deve escludersi che il trasferimento non riguardi "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", secondo quanto richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero che esso trasferimento inerisca ad una "mera utilizzazione o godimento personale", che scriminerebbe la condotta ex art. 648-ter.1. comma 4, cod. pen..

Tale trasferimento ha attuato, obbiettivamente, un mutamento della titolarità del profitto del reato riveniente dai reati presupposto (il valore delle quote della Circe s.r.l. ottenuto attraverso l'attività fraudolenta passata da una loro sottostima).

Il mutamento della titolarità del profitto è avvenuto attraverso una operazione tracciabile, ma tale requisito della transazione non esclude, in astratto, la sussistenza del reato, che deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato intralcio non definitivo rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In questo senso, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974, secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza.

In tema di autoriciclaggio, l'intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l'idoneità "ex ante" della condotta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419).

Occorre, tuttavia, tenere in conto che l'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene deve essere "concreto", così come prescrive la norma incriminatrice.

Ed il necessario accertamento in ordine alla concreta idoneità della condotta dell'agente ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni non può che essere rimessa al giudice del merito, dipendendo dalla valutazione specifica della dinamica del caso concreto.

Per quel che attiene alla vicenda in esame, il Tribunale ha ampiamente messo a fuoco la circostanza che gli indagati Pietrosanti Luca Maria e Manenti Aldo dovevano essere considerati come i reali dominus della vicenda illecita, avendo entrambi occultato le loro cointeressenze servendosi di soggetti prestanome, scelti nei rispettivi ambiti familiari, attraverso i quali avevano, dapprima, trasferito a terzo soggetto (Manenti Simone) il profitto illecito dei reati presupposto, costituito, come si è già detto, dalle quote della Circe s.r.l., ottenendo un controvalore di un milione e mezzo di euro a fronte di un acquisto per un valore capziosamente sottostimato di euro 237.000.

L'attività di schermatura delle persone di Pietrosanti Luca Maria e Manenti Aldo, posta in essere attraverso la commissione del reato di cui all'art. 512-bis cod.pen. – completato con i trasferimenti di parte delle quote da Manenti Simone al di lui fratello Roberto ed a Vescovo Simona - porta a ritenere che l'intera operazione, che non è corretto segmentare in punto di fatto, abbia comportato un concreto ostacolo alla identificazione dei beni di provenienza illecita, anche solo per il fatto di aver determinato, in un secondo momento costituito dalla successiva vendita alla Mac s.r.l., una differenziazione tra titolari formali e titolari sostanziali della transazione, solo oggettivamente riferibile a soggetti diversi dal Pietrosanti e da Manenti Aldo ma a costoro nella sostanza riconducibile, i quali, ex ante, avevano avuto un ruolo tanto primario quanto occulto nell'ottenimento illecito dei beni poi oggetto del "trasferimento" di cui si discute, il quale trasferimento aveva allontanato da loro il profitto illecito immesso nel circuito economico sano rendendo più difficile, a posteriori, la ricostruzione della intera operazione e dei suoi reali artefici.

Rimane ininfluente ed, anzi, ricompresa nella finalità della condotta illecita - così inquadrata ex art. 648-ter.1. cod. pen. in ragione di quanto detto - che il ricorrente ed i correi mirassero a "lucrare legittimamente la plusvalenza riguardo al bene acquisito", così come sottolineato dalla difesa.

Inoltre, alla sussistenza del reato di autoriciclaggio, nella particolare forma del "trasferimento" di beni di illecita provenienza individuata nella specie, non è di ostacolo la circostanza, sottolineata dal ricorrente, che i beni fossero stati venduti ad un soggetto terzo, estraneo agli illeciti contestati (l'imprenditore Amuro Giovanni, cui era riferibile la Mac s.r.l.).

Nella specifica ipotesi del "trasferimento" di beni provenienti da delitto, infatti, a meno di non voler azzerare la portata della norma, non è richiesto che il soggetto mantenga una signoria sul bene anche dopo la transazione, così come avviene nei casi di "impiego"; quel che importa, nel caso del "trasferimento", è che si sia in presenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 648-ter.1.cod. pen., costituiti, sul

piano oggettivo, dalla immissione nel circuito economico sano di beni di provenienza illecita ponendo concreto ostacolo alla loro identificazione.

2.4. Il sesto motivo sulle esigenze cautelari, sovrapponibile a quello dedotto nell'interesse di Palliccia Alberto, è infondato per le stesse ragioni espresse a proposito di quest'ultimo ricorrente, alle quali basterà rinviare.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

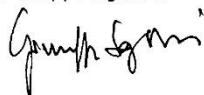
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 10.11.2021.

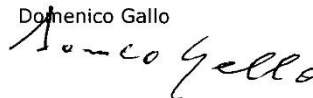
Il Consigliere estensore

Giuseppe Sgadari



Il Presidente

Domenico Gallo



DEPOSITATA